Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **ROMA — Domenica, 13 luglio** — **Numero 166 (Straordinario)**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate e del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1919, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1146 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1141;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze, del tesoro, della grazia e giustizia e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno dai prefetti istituite Commissioni annonarie comunali, presiedute dal sindaco o da un suo delegato, e composte di rappresentanti, scelti dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni, in egual numero per ciascuna delle seguenti categorie:

a) enti pubblici e cooperative di consumo;

b) lavoratori;

c) commercianti e conduttori di aziende agricole ed industriali.

Potrà essere costituita per più Comuni una sola Commissione mandamentale, presieduta dal sindaco del capoluogo con le stesse funzioni stabilite dagli articoli seguenti per le Commissioni comunali.

Dove non sia possibile il funzionamento delle Commissioni annonarie, provvedono, a seconda dei bisogni, i sindaci nei rispettivi Comuni.

Art. 2.

Spetta alle Commissioni comunali annonarie formare l'elenco dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare, e fissarne il giusto prezzo, in base al prezzo di costo, aumentato di un'equa percentuale di guadagno.

Per i generi che siano forniti dallo Stato, o pei quali sia attribuita allo Stato o ad altra autorità la determinazione dei prezzi, le Commissioni comunali annonarie determinano soltanto l'equa percentuale di guadagno per la rivendita al minuto.

Art. 3.

Le determinazioni delle Commissioni comunali annonarie che siano rese esecutive con ordinanza del sindaco o, qualora questi non provveda, con decreto del prefetto, hanno per tutti gli effetti di legge forza di calmiere e costituiscono i provvedimenti contemplati nell'art. 109, n. 2, del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 4

A richiesta del sindaco o del prefetto o su reclamo,

esente d'ogni spesa di qualsiasi cittadino, la Commissione provinciale annonaria rivede e può riformare le determinazioni delle Commissioni annonarie comunali, per quanto concerne sia la formazione dell'elenco dei generi, sia la misura del giusto prezzo.

Art. 5.

Nei casi di delitti o di contravvenzioni relative all'esercizio del commercio dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare, i sindaci, i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e i comandanti locali dell'arma dei RR. carabinieri, denunciato il fatto alla autorità giudiziaria o all'intendente di finanza, hanno facoltà di ordinare a seconda delle circostanze e con esecuzione immediata:

1° il sequestro delle merci esistenti nei locali di vendita o portati sui pubblici mercati;

2° la vendita a prezzo di costo di dette merci preferibilmente ad enti pubblici di consumo, cooperative o Comuni;

3° la chiusura provvisoria dei locali di vendita;

4° la surrogazione senza indennità di un ente pubblico di consumo, di una cooperativa o di un Comune nella gestione dell'esercizio di vendita nei medesimi locali.

I verbali relativi a tali operazioni devono essere trasmessi immediatamente alla commissione provinciale annonaria, alla quale competono i provvedimenti indicati all'art. 6 e seguenti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Art. 6.

Le Commissioni comunali annonarie esercitano opera di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di approvvigionamenti e consumi dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare.

Qualora il commerciante o il produttore, che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, rifiuti di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai giusti prezzi determinati dall'autorità competente, generi di prima necessità destinati al consumo popolare, le Commissioni comunali annonarie possono promuoverne la requisizione immediata a prezzo di costo, a cura dei sindaci e delle altre autorità indicate nella prima parte del precedente articolo 5.

Art. 7.

Chiunque compia atto di mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione senza essere munito dell'abilitazione da parte della Commissione provinciale annonaria a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire diecimila.

Art. 8.

La chiusura non autorizzata dalla Prefettura o dalla Sottoprefettura dei negozi di vendita è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 del decreto 6 maggio 1917, n. 740, e del precedente art. 6 del presente decreto, con l'applicazione delle pene e sanzioni in dette disposizioni stabilite.

Art. 9.

Nel caso d'inosservanza del giusto prezzo stabilito a norma del presente decreto, si applicano le pene di cui al titolo 2° del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, ed il massimo delle multe è elevato a L. 10.000.

Art. 10.

Spetta al Ministro dell'industria, commercio e lavoro, e degli approvvigionamenti e consumi stabilire quali generi ed in qual modo debbono essere tesserati.

In caso di urgenza, le Commissioni comunali annonarie hanno facoltà di stabilire provvisoriamente il tesseramento dei generi indicati dall'art. 2, salvo i provvedimenti definitivi del Ministro.

Art. 11.

Chiunque eserciti violenza o minaccia per acquistare merce a prezzo inferiore a quello giusto, determinato a norma del presente decreto, è punito colla detenzione sino a 20 mesi e colla multa da L. 100 a 3000.

Se la violenza o minaccia è accompagnata da distruzioni, dispersioni, guasti o deterioramenti a cose mobili o immobili, la pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa fino a L. 3000.

In ambedue i casi si procede d'ufficio.

Art. 12.

Nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto le Commissioni comunali annonarie, o in loro vece i sindaci, uniformandosi alle norme del presente decreto, debbono procedere alla revisione dei prezzi che si trovino attualmente e comunque stabiliti.

Art. 13.

Il presente decreto sostituisce quello 6 luglio 1919, n. 1141, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — TEDESCO — SCHANZER — MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1101 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvata con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta varianti al citato testo unico delle leggi sulle pensioni;

Vista la legge 26 dicembre 1901, n 518, sulle pensioni degli operai della R marina;

Vista la legge 23 dicembre 1915, n. 1898, che approva il riordinamento del personale lavorante nei RR. arsenali militari marittimi;

Udito l'Ispettorato di sanità militare ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, d'accordo coi ministri della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 360, sono considerati quali lavori insalubri i seguenti:

1. Preparazione ed applicazione di pitture e di stucchi a base di sali di piombo e di mercurio.
2. Saldature col piombo e lavorazione con la latta, saldatura in genere con l'impiego di acido cloridrico.
3. Incisione all'acido fluoridrico, galvanoplastica, galvanostegia, preparazione ed impiego di bagni per l'ossidatura dei metalli e per operazioni affini, verniciatura a spruzzo sotto forma di doratura, argentatura, bronzatura, ecc.
4. Lavorazione di gomma elastica disciolta per l'allestimento e riparazione di materiali ciclistici ed automobilistici.
5. Preparazione ed esecuzione di analisi chimiche.
6. Composizione di caratteri tipografici.
7. Formazione, ricostituzione e manutenzione di accumulatori elettrici.
8. Lavori subacquei.
9. Saldature autogene.
10. Saldature di tubi di rame e di piombo.
11. Zincatura e stagnatura a caldo.
12. Pettinatura, cardatura e filatura della canapa.
13. Fabbricazione dell'acido nitrico e dell'acido solforico; nitrazione del cotone.
14. Preparazione del solfato e del protossido di mercurio.
15. Fusione di leghe di piombo e di antimonio per lavori diversi, come allestimento di pallette da shrapnel, pallottole da fucile, ecc.
16. Preparazione della nitroglicerina e della solenite; imbibizione e preparazione della balistite.
17. Fabbricazione del fulminato di mercurio, delle miscele fulminanti e caricamento delle capsule con dette miscele.
18. Allestimento delle cariche di oxilite e di ossido di sodio.
19. Ricottura dei bossoli e saldatura delle pallottole per fucile.
20. Pulitura di oggetti lavorati, come armi, parti d'armi, ecc. mediante ruote a smeriglio (non provviste di aspiratori della polvere); sabbiatura di parti metalliche.
21. Maneggio di balistite, cordite, tritolo, acido picrico, pertite e simili, per qualsiasi lavorazione, come confezionamento di cariche, caricamento di bossoli, tubi di spolette, cartucce, proiettili, ecc. maneggio di sostanze asfissianti, lagrimogene e simili.
22. Lavorazione di carburo e fosfuro di calcio per fuochi indicatori e simili, fabbricazione di fuochi pirotecnici.
23. Preparazione e compressione di gas idrogeno, preparazione ed impiego di acetilene.
24. Impiego di vernici aeronautiche a base di celluloide e acetilcellulosa, contenenti come solvente l'acetone, il cloruro di etilene e gli eteri dell alcool amilico.
25. Manipolazione su vasta scala di polvere di alluminio e talco.
26. Bagni di acido solforico per ottone ricotto nella fabbricazione di radiatori.
27. Distillazione del benzolo e suo impiego come detergente per la lavorazione dei tessuti aeronautici.
28. Cementazione degli acciai, con miscugli contenenti ferro cianuro potassico.
29. Tempra e rinvenitura di parti d'armi al piombo fuso.

Art. 2.

Per i lavori insalubri, compresi nell'articolo precedente che non sono esercitati in modo permanente e continuativo i benefizi stabiliti dall'art. 15 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e dall'art 2 della legge 15 luglio 1906, n 360, sono commisurati al totale dei periodi di tempo trascorsi ogni anno nell'esercizio effettivo dei lavori stessi.

Art. 3.

Le date in cui si inizia e termina la destinazione di un operaio all'esercizio di un lavoro insalubre dovranno risultare (presso le Direzioni degli stabilimenti militari) in apposito verbale da annotarsi sulla matricola dell'operaio stesso, per poterne tener conto all'atto della liquidazione della pensione.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono soltanto applicabili agli operai in servizio alla data del presente decreto, ed a quelli che saranno assunti in seguito.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria alla presente s'intende abrogata.

Art. 6.

Disposizione transitoria.

La disposizione dell'art. 1 avrà effetto retroattivo dalla data in cui entrarono in vigore le leggi 26 dicembre 1901, n. 518, e 15 luglio 1906, n. 360. per tutti gli operai, pei quali risulti, in modo certo, che furono addetti a lavorazioni insalubri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 gennaio 1918:

Genitori.

Camillini Giacomo di Sante. soldato, L. 630 — Buonomo Vincenzo di Carmine, id., L. 630 — Eletta Maria di Buonomo Carmine, id., L. 630 — Cartia Anna di Castiglione Fortunato, id., L. 630 — Ugolini Francesco di Guido e Giustino, id., L. 630 — Ge Ernesto di Pierino, tenente, L. 000 — Merli Domenico di Giovanni soldato, L. 630 — Ferrario Erminio di Innocente, id., L. 630 — Facchini Giovanni di Agostino, id., L. 630 — Lorenzini Raimondo di Pietro, id., L. 630 — Milani Emilia di Simone Ilario, caporale maggiore, L. 840 — Menotti Pietro di Giovanni, soldato, L. 630 — Maggiorelli Amerigo di Adolfo, id., L. 630 — Bottos Ascangelo di Antonio, caporale, L. 630 — Serio Paolo di Sante, soldato, L. 630 — Goldoni Luisa di Conte Oreste, marinaio L. 630.

Rosselli Maria di Capriati Giuseppe, soldato, L. 630 — Faedo Onorato di Luigi, id., L. 630 — Giardini Giuseppe di Vittorio, id., L. 630 — Balsami Domenico di Armando, caporale, L. 840 — Migliorati Elena di Balsami Armando, id., L. 840 — Grimaldo Anna di Vilardi Giuseppe, soldato, L. 630 — Monti Alessandro di Angelo, id., L. 630 — Tei Giuseppe di Amedeo, id, L. 630 — Moro Luigi di Ermete, caporale, L. 840 — Vezzoli Giacomo di Glisente, soldato, L. 630 — Todisco Michele di Giuseppe, caporale, L. 840.

Spinapolo Antonio di Arturo e Angelo, caporale e sergente, L. 1120 — Santinelli Aurelio di Cesare, soldato, L. 630 — Predetto Cignotto Luigi di Luigi, id., L. 630 — Terrasi Angelo di Sciortino Francesco, id., L. 630 — Torriano Giacomo di Antonio, caporale, L. 840 — Pozza Milania di Pianalto Giuseppe, soldato, L. 630 — Santonocito Vincenzo di Antonino, id, L. 630 — Conca Pasquale di Antonio, caporale, L. 840 — Carta Maurizia di Conca Antonio, id., L. 840 — Dal Raos Antonio di Attilio, soldato, L. 630 — Mosso Domenica di Negro Amedeo, id., L. 420 — Miliotti Edoardo di Duilio, caporale, L. 840 — Vallicelli Angela di Gorini Egisto, soldato, L. 630 — Veteri Gregorio di Luigi, id., L. 630.

Carfrigiani Bonfiglio di Lindo, soldato, L. 630 — Pripo Carmine di Antonio, id., L. 630 — Gallone Benedetta di Dalia Mura Celeste, id., L. 630 — Neri Beatrice di Cigogni Achille, id., L. 630 — Tani Emilia di Giberti Enzo, id., L. 630 — Ventura Valentino di Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Donati Adelaide di Bertuzzi Giuseppe, soldato, L. 630 — Imperato Alfonso di Antonio, id., L. 630 — Grimaldi Giovanni di Lodovico, caporale, L. 840 — Sanna Giovanni di G. Ra[illegible]o do e G. Maria, soldato, L. 630 — Leopardi Erasmo di Paolo, id, L. 510 — Falzuzo Matteo di Alessandro, id., L. 630.

Petagna Maria di Esposito Francesco, soldato, L. 630 — De Nale Francesco di Vittor, id., L. 630 — Corsi Pietro di Aristodemo, id., L. 630 — Brocco Antonio di Santo, id., L. 630 — Traversa Giorgio di Gio anni, id., L. 630 — Muzzin G. Maria di Biagio, caporal maggiore, L. 840 — Zanni Emilio di Antonio, soldato, L. 630 — Cavallari Maria di Zecumi Antonio, id. L. 630 — Como Ignazio di Andrea, id., L. 630 — Cortese Antonino di Antonino, id., L. 210 — Gentile Benedetto di Antonio, id., L. 630 — Grimaldi Biagio di Luigi, id., L. 630 — Lucini Paioni Rosolo di G. Battista, id., L. 630 — Comin Anna Maria di Schenale Mario, id., L. 315 — Schenale Antonio di Mario, id., L. 315 — Bosco Zeffirino di Carlo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Fedele Pietro di Giuseppe, soldato, L. 630.

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Pensioni civili.

Adunanza del 10 luglio 1918:

Mantice Paolo, delegato P. S., L. 3032 — Minardi Ma Rosa, orf. di Tommaso, applicato, L. 866,66 — Buongiardino Ma Antonia, ved. Merolle, L. 158,33 — Santoni Teresa, ved. Renzi, L. 372 — Travisi Clarice, ved. Loconsole (indennità), L. 2063 — Ferrara Bracco Ruggero magazziniere, L. 4666 — Abbati Alberto, ved. Seymand, L. 266,66 — Ma[illegible]radi Livia, ved. Salvi, L. 690 — Gieco Eugenio, archivista, L. 2907 — Sbigoli Luisa, ved. Mazzoni, L. 76[illegible],66 — Di Giovanni Stella, ved. Ferrara, L. 831,33 — Volpatto Maria, ved. Giannotti, L. 151,33 — Maincola Giuseppa, ved. Della Volpe, L. 830,66 — Pagliani Stefano, prof. Università, L. 8000.

Burgio Marianna, ved. Conti, L. 615, di cui: a carico dello Stato, L. 322,63; a carico M. P. M elem. L. 292,37 — Fonda Giovanni 1° segretario, L. 5913 — Soldani Giuseppa, ved. Minganelli, L. 287 — Sizzano Gaetano, archivista, L. 2675 — Melotti Giuseppe, applicato, L. 2488 — Baldinozzi Giovanni, archivista, L. 2303 — Galli Felicita, ved. Teopati, L. 815,33 — Magnani Antonio, oper. marina, L. 897,50 — Busso Ercole, oper. marina, L. 835,75 — Marcucci Severa, ved. Cevoli, L. 463,3 — Guidotti Maria, ved. Brizzi, L. 536 — De Rogatis Vincenzo, professore, L. 2394.

Romeo Giulia, ved. Filippone (indennità), L. 1950 — Tiby Giuseppina, ved. Sarto, L. 1069,33, di cui: a carico dello Stato, L. 103,06; a carico della provincia di Campobasso, L. 966,27 — De Simone Gioacchino, comm. tab., L. 4833 — Fadda Ameleo, applicato, L. 731 — Colavecchia Antonia, ved. Di Leva, L. 255.

Pensioni militari.

Stracuzzi Giuseppe, maresc. magg., L. 1762,95 — Russo Antonino id., L. 1762,95 — Talotta Francesco, app. fin., L. 1518,40 — Talarico Antonio, brig. fin., L. 1316,73 — Bordin Umberto, maresc. magg., L. 1762,95 — Fascio Alfredo, id., L. 1762,95 — Avogadro di Collebiano Alfredo, ten. colonn., L. 4371 — Bartoli Perugino, colonn. bers., L. 6053 — Pastori Vittorio, colonn. artigl., L. 6544 — Pascarella Giuseppe, ten. colonn. genio, L. 3820 — Biagini Giovanni, magg. d'amministr, L. 4080 — Follegati Ulisse, capitano finanza, L. 2984 — Fraticelli Nazzareno, guardia carceri, L. 1560 — Griffa Vincenzo, magg. gener., L. 5600 — Balsimelli Teresa, ved. Nevai, L. 480 — Baccarini Flaminia, ved. Bartoletti, L. 202,50 — Marini Maria, ved. Biserni, L. 221,33.

Marucci Maria, ved. Zolfi, L. 513,33 — Amorosi Anna, ved. Balassone, L. 396,66 — Benecchi Primo, guard carc, L. 889 — Cagnoni Giuseppe, maresc. magg. fin., L. 2557,92 — Mangiarotti Giovanni, id., L. 2560,84 — Carta Giuseppe, maresc. maggiore, L. 1762,95 — Bozza Patrizio, id., L. 1762,95 — Catenno Ginesio, id., L. 1767,78 — Fazzolari Domenico, id., L. 1762,95 — Dalle Carbonare Emilio, guardia carceri, L. 1560 — Capobianco Enrico, id. L. 1768 — Miazzon Alessandro, id., L. 887,25 — Trenelli Angelo, app. fin., L. 1240,02.